

Orientamenti sul sistema di governance

Orientamenti sul sistema di governance

Introduzione

- 1.1. A norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del 24 novembre 2010 (di seguito "il regolamento EIOPA" o "il regolamento")¹, l'EIOPA emana i presenti orientamenti indirizzati alle autorità nazionali competenti (ANC) in merito ai comportamenti da adottare nella fase preparatoria dell'attuazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (direttiva solvibilità II)².
- 1.2. Detti orientamenti si basano sugli articoli da 40 a 49, 93, 132 e 246 della direttiva solvibilità II.
- 1.3. In assenza di orientamenti preparatori, le autorità nazionali competenti europee potrebbero rilevare la necessità di elaborare soluzioni nazionali per garantire un'efficace vigilanza sensibile al rischio. Invece di tendere a una vigilanza uniforme e convergente a livello di Unione europea, potrebbero emergere soluzioni nazionali differenti, a scapito del buon funzionamento del mercato interno.
- 1.4. È fondamentale definire un'impostazione uniforme e convergente alla preparazione della solvibilità II. I presenti orientamenti dovrebbero essere considerati un'attività propedeutica al regime di solvibilità II, mirata a promuovere la preparazione nelle aree fondamentali della solvibilità II, al fine di assicurare una corretta gestione delle imprese e di garantire che le autorità di vigilanza dispongano di informazioni adeguate. Tali aree riguardano il sistema di governance, compresi il sistema di gestione dei rischi e una valutazione prospettica dei rischi interni dell'impresa (sulla base dei principi di valutazione interna del rischio e della solvibilità, noti come ORSA), la richiesta preliminare di adozione di modelli interni e la trasmissione di informazioni alle autorità nazionali competenti.
- 1.5. La preparazione anticipata è un fattore decisivo nell'ottica di garantire che, quando la direttiva solvibilità II sarà pienamente applicabile, le imprese e le autorità nazionali competenti siano ben preparate e in grado di dare attuazione al nuovo sistema. A tal fine è previsto che le autorità nazionali competenti s'impegnino in un dialogo intenso con le imprese.
- 1.6. Nell'ambito della preparazione all'applicazione della solvibilità II, dal 1° gennaio 2014 le autorità nazionali competenti dovrebbero mettere in pratica gli orientamenti indicati nel presente documento, affinché le imprese di

¹ GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 48-83.

² GU L 335 del 17.12.2009, pagg. 1-155.

assicurazione e riassicurazione predispongano gli opportuni adempimenti fino alla piena applicazione della solvibilità II.

- 1.7. Le autorità nazionali competenti dovrebbero inviare all'EIOPA una relazione sullo stato di avanzamento dell'applicazione di tali orientamenti entro la fine del mese di febbraio successivo a ogni anno di riferimento; la prima data utile in tal senso è il 28 febbraio 2015, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.
- 1.8. I presenti orientamenti comprendono quelli sul principio della persona prudente. È previsto che le autorità nazionali competenti garantiscano che le imprese tengano conto di tale principio già durante la fase preparatoria, in aggiunta al sistema dei limiti quantitativi regolamentari applicabile ai sensi dell'attuale sistema di vigilanza. Le autorità nazionali competenti sono altresì chiamate a garantire che le imprese compiano progressi nel realizzare la necessaria transizione durante il periodo interinale, per disporre di tutti i requisiti di governance in materia di investimenti. Questo non significa che i portafogli di investimento delle imprese devono essere già modificati nella misura giudicata necessaria dalle imprese stesse quando il regime di solvibilità II sarà pienamente applicabile.
- 1.9. Gli orientamenti relativi alla funzione attuariale contengono riferimenti ai requisiti patrimoniali e alle riserve tecniche. Tali riferimenti sono da intendersi come riferimenti ai requisiti della direttiva solvibilità II. La maggior parte dei compiti della funzione attuariale riguarda il coordinamento delle riserve tecniche della direttiva solvibilità II. Durante il periodo di preparazione, questi compiti sono rilevanti principalmente per la trasmissione di informazioni provvisorie alle autorità nazionali competenti. Non esiste un quadro completo della valutazione delle riserve tecniche durante detto periodo. Il quadro sarà fornito successivamente, ai soli esclusivi fini della reportistica preparatoria.
- 1.10. In conformità della direttiva solvibilità II è previsto che le autorità nazionali competenti garantiscano che i presenti orientamenti siano applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione. Gli orientamenti tengono già conto dell'applicazione dei principi di proporzionalità, essendo tale principio integrato negli orientamenti stessi.
- 1.11. Le autorità nazionali competenti dovrebbero applicare gli orientamenti sia alle imprese di assicurazione individuali sia, mutatis mutandis, a livello di gruppo. Inoltre, nel caso dei gruppi è necessario che le autorità nazionali competenti applichino gli orientamenti specifici per i gruppi.
- 1.12. Ai fini dei presenti orientamenti è stata elaborata la seguente definizione:

- “entità responsabile”, impiegata negli orientamenti specifici per i gruppi come “l’entità responsabile dell’osservanza dei requisiti di governance a livello di gruppo”.

1.13. Gli orientamenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2014.

Sezione I: Disposizioni generali riguardanti gli orientamenti preparatori

Orientamento 1 – Disposizioni generali riguardanti gli orientamenti

- 1.14. Le autorità nazionali competenti dovrebbero adottare misure idonee a disporre, dal 1° gennaio 2014, dei presenti orientamenti sul sistema di governance.
- 1.15. Le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che le imprese di assicurazione e di riassicurazione e i gruppi adottino misure idonee a:
- a. predisporre un efficace sistema di governance in conformità della direttiva solvibilità II, che prevede una gestione sana e prudente;
 - b. predisporre un efficace sistema di gestione dei rischi che comprenda le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale e aggregato ai quali le imprese e i gruppi sono o potrebbero essere esposti e le relative interdipendenze;
 - c. fornire informazioni qualitative che consentano alle autorità nazionali competenti di valutare la qualità del sistema di governance.

Orientamento 2 – Relazione sullo stato di avanzamento all’EIOPA

- 1.16. Le autorità nazionali competenti dovrebbero inviare all’EIOPA una relazione sullo stato di avanzamento dell’applicazione dei presenti orientamenti entro la fine del mese di febbraio successivo a ciascun anno di riferimento; la prima data utile in tal senso è il 28 febbraio 2015, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.

Sezione II: Sistema di governance

Capitolo I: Requisiti generali di governance

Orientamento 3 – Organo amministrativo, direttivo o di vigilanza (OADV)

- 1.17. In conformità dell’articolo 41 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell’impresa abbia un’idonea interazione con tutti i comitati che istituisce nonché con il livello più elevato dell’amministrazione e con altre funzioni fondamentali dell’impresa, chiedendo loro informazioni in maniera proattiva e, se del caso, mettendo in discussione le informazioni ricevute.
- 1.18. In conformità dell’articolo 246 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che, a livello di gruppo, l’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell’entità responsabile abbia un’idonea interazione con gli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza di tutte le singole entità facenti parte del gruppo, chiedendo informazioni in maniera

proattiva e mettendo in discussione le questioni che possono avere ripercussioni sul gruppo.

Orientamento 4 – Struttura organizzativa e operativa

- 1.19. In conformità dell'articolo 41 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa disponga di strutture organizzative e operative volte a sostenere gli obiettivi strategici e le operazioni dell'impresa. Simili strutture dovrebbero poter essere adattate entro un periodo di tempo congruo ai cambiamenti degli obiettivi strategici, delle operazioni o del contesto delle attività d'impresa in cui la stessa opera.
- 1.20. In conformità dell'articolo 246 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'entità responsabile valuti in che modo i cambiamenti della struttura del gruppo si ripercuotono sulla situazione finanziaria sostenibile delle entità interessate e apporti tempestivamente gli aggiustamenti necessari.
- 1.21. In conformità dell'articolo 246 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che, al fine di adottare misure appropriate, l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'entità responsabile possieda adeguate conoscenze della struttura organizzativa del gruppo, dei modelli d'impresa delle singole entità e dei legami e rapporti tra le stesse e i rischi derivanti dalla struttura del gruppo.

Orientamento 5 – Funzioni fondamentali

- 1.22. In conformità degli articoli 44, 46, 47 e 48 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa svolga in maniera adeguata le seguenti funzioni fondamentali: funzione di gestione dei rischi, funzione di verifica della conformità, funzione di audit interno e funzione attuariale.
- 1.23. In conformità degli articoli 44, 46, 47, 48 e 246 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'entità responsabile svolga in maniera adeguata le seguenti funzioni fondamentali: funzione di gestione dei rischi, funzione di verifica della conformità, funzione di audit interno e funzione attuariale a livello di gruppo.

Orientamento 6 – Processo decisionale

- 1.24. In conformità dell'articolo 41 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa garantisca di essere diretta effettivamente da almeno due persone. Questo significa che qualsiasi decisione importante dell'impresa vede coinvolte almeno due persone che dirigono effettivamente l'impresa prima dell'attuazione della decisione.

Orientamento 7 – Documentazione delle decisioni prese a livello di OADV

1.25. In conformità dell'articolo 41 e dell'articolo 44 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa documenti in maniera adeguata le decisioni adottate al livello di organo amministrativo, direttivo o di vigilanza, nonché le modalità con le quali si è tenuto conto delle informazioni fornite dal sistema di gestione dei rischi.

Orientamento 8 – Riesame interno del sistema di governance

1.26. In conformità dell'articolo 41 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa stabilisca l'ambito e la frequenza dei riesami interni del sistema di governance, tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle attività a livello sia individuale sia di gruppo nonché della struttura del gruppo.

1.27. In conformità dell'articolo 41 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'ambito, le risultanze e le conclusioni dei riesami siano adeguatamente documentati e segnalati all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa. Sono necessari idonei circuiti di riscontro per garantire l'esecuzione e l'evidenza delle attività di follow-up.

Orientamento 9 – Politiche

1.28. In conformità dell'articolo 41 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa armonizzi tutte le politiche previste come parte del sistema di governance sia tra di loro sia con la propria strategia d'impresa. Ciascuna politica dovrebbe fissare con chiarezza almeno:

- a) gli obiettivi perseguiti dalla politica;
- b) i compiti da svolgere e la persona o il ruolo responsabili di tali compiti;
- c) i processi e le procedure di segnalazione da applicare;
- d) l'obbligo delle unità organizzative rilevanti di comunicare alle funzioni di gestione dei rischi, di audit interno, di verifica della conformità e attuariale qualsiasi fatto rilevante per l'adempimento dei rispettivi doveri.

1.29. In conformità dell'articolo 41 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che, nelle politiche relative alle funzioni fondamentali, l'impresa tenga conto della posizione di dette funzioni al proprio interno nonché dei loro diritti e poteri.

Orientamento 10 – Piani di emergenza

1.30. In conformità dell'articolo 41 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa individui i rischi da affrontare mediante piani di emergenza riguardanti le aree nelle quali essa si considera

vulnerabile e riveda, aggiorni e sperimenti tali piani di emergenza su base periodica.

Capitolo II: Requisiti di professionalità e onorabilità

Orientamento 11 – Requisiti di professionalità

- 1.31. In conformità dell'articolo 42 della direttiva Solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa garantisca che le persone che dirigono effettivamente l'impresa o vi ricoprono altre funzioni fondamentali, compresi i membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa stessa soddisfino i requisiti di professionalità, tenendo conto dei rispettivi compiti affidati alle singole persone in modo tale da assicurare un'appropriata diversificazione delle qualifiche, conoscenze ed esperienze rilevanti, affinché l'impresa sia diretta e controllata in modo professionale.
- 1.32. In conformità dell'articolo 42 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa garantisca che i membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza possiedano collettivamente adeguate qualifiche, esperienze e conoscenze quanto meno in materia di:
- a) mercati assicurativi e finanziari;
 - b) strategie commerciali e modelli d'impresa;
 - c) sistema di governance;
 - d) analisi finanziaria e attuariale;
 - e) contesto normativo e relativi requisiti.

Orientamento 12 – Requisiti di onorabilità

- 1.33. In conformità dell'articolo 42 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa, quando valuta l'idoneità di una persona, esamini anche la sua onestà e solidità finanziaria, sulla base di prove rilevanti pertinenti al suo carattere, comportamento personale e alla sua condotta professionale, inclusi tutti gli aspetti di tipo penale, finanziario e di vigilanza, indipendentemente dalla giurisdizione. Il termine di prescrizione del reato commesso è fissato sulla base della legislazione nazionale o della prassi.

Orientamento 13 – Politiche e procedure in materia di requisiti di professionalità e onorabilità

- 1.34. In conformità degli articoli 41 e 42 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa abbia una politica in materia di requisiti di professionalità e onorabilità che comprenda almeno:
- a) una descrizione della procedura di valutazione della professionalità e dell'onorabilità delle persone che dirigono effettivamente l'impresa o vi ricoprono altre funzioni fondamentali, sia al momento di vagliare la loro idoneità a ricoprire una posizione specifica sia nel continuo;

- b) una descrizione delle situazioni che comportano una nuova valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità;
- c) una descrizione delle procedure riguardanti la professionalità e l'onorabilità per la valutazione di altri collaboratori rilevanti non soggetti ai requisiti dell'articolo 42 della direttiva solvibilità II ai sensi degli standard interni, sia al momento di vagliare la loro idoneità a ricoprire una posizione specifica sia nel continuo.

Orientamento 14 – Esternalizzazione di funzioni fondamentali

- 1.35. In conformità degli articoli 42 e 49 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa applichi le procedure riguardanti la professionalità e onorabilità per la valutazione delle persone impiegate dal fornitore o subfornitore di servizi per svolgere una funzione fondamentale esternalizzata.
- 1.36. In conformità degli articoli 42 e 49 della direttiva Solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa designi una persona interna all'impresa alla quale sia affidata la responsabilità complessiva della funzione fondamentale esternalizzata che soddisfi i requisiti di professionalità e onorabilità e possieda, riguardo alla funzione fondamentale esternalizzata, conoscenze ed esperienze tali da consentirle di valutare criticamente la prestazione e i risultati del fornitore di servizi.

Capitolo III: Gestione dei rischi

Orientamento 15 – Ruolo dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza nel sistema di gestione dei rischi

- 1.37. In conformità dell'articolo 44 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa abbia la responsabilità ultima di garantire l'efficacia del sistema di gestione dei rischi, di fissare i limiti della propensione al rischio e della tolleranza del rischio globale dell'impresa nonché di approvare le strategie e le politiche principali per la gestione dei rischi.
- 1.38. In conformità dell'articolo 246 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'entità responsabile sia responsabile dell'efficacia del sistema di gestione dei rischi dell'intero gruppo. Tale sistema di gestione dei rischi dovrebbe comprendere almeno:
- a) le decisioni e le politiche strategiche relative alla gestione dei rischi a livello di gruppo;
 - b) la definizione dei limiti della propensione al rischio e della tolleranza del rischio globale del gruppo;
 - c) l'individuazione, la misurazione, la gestione, il monitoraggio e la segnalazione dei rischi a livello di gruppo.

1.39. In conformità dell'articolo 246 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'entità responsabile faccia sì che le decisioni e le politiche strategiche siano coerenti con la struttura e le dimensioni del gruppo. L'entità responsabile assicura inoltre che determinate operazioni sostanziali e i rischi correlati di ciascuna entità siano coperti, come pure assicura l'esistenza di una gestione dei rischi integrata, coerente ed efficiente a livello di gruppo.

Orientamento 16 – Politica di gestione dei rischi

1.40. In conformità dell'articolo 44 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa definisca una politica di gestione dei rischi che quanto meno:

- a) definisca le categorie di rischio e i metodi per misurare i rischi;
- b) stabilisca come l'impresa gestisce ciascuna categoria, area di rischio ed eventuali potenziali aggregazioni di rischi;
- c) descriva la connessione con la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale individuato attraverso la valutazione prospettica dei rischi propri dell'impresa (sulla base dei principi ORSA), i requisiti patrimoniali obbligatori e i limiti di tolleranza del rischio dell'impresa;
- d) specifichi i limiti della tolleranza del rischio all'interno di tutte le categorie di rischio rilevanti, in linea con la propensione al rischio globale dell'impresa;
- e) descriva la frequenza e il contenuto di regolari verifiche in condizioni di stress e le situazioni che giustificano verifiche ad-hoc in condizioni di stress.

Orientamento 17 – Funzione di gestione dei rischi: compiti generali

1.41. In conformità dell'articolo 44 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa imponga alla funzione di gestione dei rischi di segnalare all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza i rischi individuati come potenzialmente sostanziali. La funzione di gestione dei rischi dovrebbe relazionare altresì su altre aree specifiche di rischio sia di propria iniziativa sia su richiesta dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza.

1.42. In conformità dell'articolo 246 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'entità responsabile faccia sì che la politica di gestione dei rischi sia attuata coerentemente all'interno dell'intero gruppo.

Orientamento 18 – Politica di gestione dei rischi di sottoscrizione e di riservazione

1.43. In conformità dell'articolo 44 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che la politica di gestione dei rischi dell'impresa comprenda, in relazione ai rischi di sottoscrizione e di riservazione, almeno:

- a) i tipi e le caratteristiche dell'attività di assicurazione, quali il tipo di rischio assicurativo che l'impresa intende assumere;
- b) le modalità per garantire una raccolta premi adeguata a coprire i sinistri previsti e le relative spese;
- c) l'individuazione dei rischi derivanti dagli obblighi assicurativi dell'impresa, comprese le opzioni incorporate e i valori di riscatto garantiti dei suoi prodotti;
- d) il modo in cui l'impresa tiene conto delle limitazioni degli investimenti nel processo di progettazione di un prodotto assicurativo nuovo e di calcolo del relativo premio;
- e) il modo in cui l'impresa tiene conto della riassicurazione o di altre tecniche di attenuazione del rischio nel processo di progettazione di un prodotto assicurativo nuovo e di calcolo del relativo premio.

Orientamento 19 – Politica di gestione del rischio operativo

1.44. In conformità dell'articolo 44 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che la politica di gestione dei rischi dell'impresa comprenda, in relazione al rischio operativo, almeno:

- a) l'individuazione dei rischi operativi ai quali l'impresa è o potrebbe essere esposta e la valutazione dei modi per attenuarli;
- b) le attività e i processi interni per la gestione del rischio operativo, compreso il sistema informatico di supporto;
- c) i limiti di tolleranza del rischio rispetto alle principali aree dei rischi operativi dell'impresa.

1.45. In conformità dell'articolo 44 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa disponga di processi atti a individuare, analizzare e segnalare gli eventi correlati al rischio operativo. A tal fine dovrebbe definire un processo di raccolta e monitoraggio degli eventi correlati a tali rischi.

1.46. In conformità dell'articolo 44 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che, ai fini della gestione del rischio operativo, l'impresa elabori e analizzi una serie di scenari del rischio operativo adeguati, sulla base almeno delle seguenti impostazioni:

- a) problemi relativi a un processo, alle risorse umane o a un sistema fondamentali;
- b) insorgenza di eventi esterni.

Orientamento 20 – Controllo e documentazione delle tecniche di attenuazione del rischio

1.47. In conformità dell'articolo 44 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare, ai fini di un uso corretto della riassicurazione

e di altre tecniche di attenuazione del rischio, che l'impresa analizzi, valuti e documenti l'efficacia di tutte le tecniche di attenuazione del rischio applicate.

Orientamento 21 – Riassicurazione e altre tecniche di attenuazione del rischio – politica di gestione dei rischi

1.48. In conformità dell'articolo 44 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che la politica di gestione dei rischi dell'impresa comprenda, in riferimento alle tecniche di attenuazione del rischio, almeno:

- a) l'individuazione del livello di trasferimento dei rischi adeguato ai limiti di rischio definiti dell'impresa nonché gli accordi di riassicurazione più adatti al profilo di rischio dell'impresa;
- b) i principi di selezione di dette controparti di attenuazione e le procedure di valutazione e monitoraggio dell'affidabilità creditizia e diversificazione delle controparti riassicurative;
- c) le procedure di valutazione del trasferimento del rischio effettivo e la considerazione del rischio di base;
- d) una gestione della liquidità atta ad affrontare eventuali disallineamenti temporali tra le liquidazioni dei sinistri e i crediti nei confronti di riassicuratori.

Orientamento 22 – Politica di gestione delle attività e delle passività (ALM)

1.49. In conformità dell'articolo 44 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che la politica di gestione dei rischi dell'impresa comprenda, in relazione alla gestione delle attività e delle passività, almeno le informazioni seguenti:

- a) una descrizione della procedura di individuazione e valutazione dei diversi tipi di disallineamento tra attività e passività, quanto meno in riferimento alle scadenze e alle valute;
- b) una descrizione delle tecniche di attenuazione del rischio da impiegare e dell'effetto previsto di dette tecniche sulla gestione delle attività e delle passività;
- c) una descrizione dei disallineamenti intenzionali consentiti;
- d) una descrizione della metodologia sottostante a e della frequenza delle verifiche in condizioni di stress e delle verifiche di scenario da eseguire.

Orientamento 23 – Politica di gestione del rischio di investimento

1.50. In conformità degli articoli 44 e 132 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che la politica di gestione dei rischi dell'impresa comprenda, in relazione agli investimenti, almeno:

- a) il livello di sicurezza, qualità, liquidità, redditività e disponibilità che l'impresa intende conseguire per quanto riguarda l'intero portafoglio di attività e il modo in cui intende conseguirlo;
- b) i suoi limiti quantitativi per le attività e le esposizioni, comprese le esposizioni fuori bilancio, che devono essere stabiliti per contribuire a garantire che l'impresa consegua l'auspicato livello di sicurezza, qualità, liquidità, redditività e disponibilità del portafoglio;
- c) la considerazione del contesto del mercato finanziario;
- d) le condizioni alle quali l'impresa può impegnare o prestare attività;
- e) il legame tra i rischi di mercato e altri rischi in scenari avversi;
- f) la procedura per una valutazione e verifica corrette degli investimenti;
- g) le procedure per il monitoraggio dei risultati degli investimenti e il riesame della politica, ove necessario;
- h) le modalità di selezione delle attività nel migliore interesse degli assicurati e dei beneficiari.

Orientamento 24 – Politica di gestione del rischio di liquidità

1.51. In conformità dell'articolo 44 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che la politica di gestione dei rischi dell'impresa comprenda, in relazione al rischio di liquidità, almeno:

- a) la procedura per determinare il livello di disallineamento tra le entrate e le uscite di cassa sia delle attività che delle passività, compresi i flussi di cassa previsti per le operazioni di assicurazione diretta e per le riassicurazioni, come sinistri, estinzioni anticipate o riscatti;
- b) la considerazione del fabbisogno di liquidità globale a breve e medio termine, compresa una riserva di liquidità adeguata in caso di carenza di liquidità;
- c) la considerazione del livello e del monitoraggio delle attività liquide, compresa la quantificazione dei costi potenziali o delle perdite finanziarie derivanti da una realizzazione forzata;
- d) l'individuazione e i costi degli strumenti di finanziamento alternativi;
- e) la considerazione dell'effetto dei nuovi affari previsti sulla situazione della liquidità.

Capitolo IV: Principio della "persona prudente" e sistema di governance

Orientamento 25 – Gestione del rischio di investimento

1.52. In conformità dell'articolo 132 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa non dipenda esclusivamente dalle informazioni fornite da terzi, quali istituzioni finanziarie, gestori di capitali

e organismi di valutazione dell'affidabilità. In particolare l'impresa dovrebbe definire la propria serie di principali indicatori del rischio secondo la propria politica di gestione dei rischi d'investimento e strategia d'impresa.

- 1.53. Nell'adottare decisioni in materia di investimenti, l'impresa dovrebbe tener conto dei rischi correlati agli investimenti senza affidarsi soltanto al fatto che il rischio sia correttamente considerato nei requisiti patrimoniali.

Orientamento 26 – Valutazione di attività di investimento occasionali

1.54. In conformità dell'articolo 132 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che, prima di compiere qualsiasi investimento o attività di investimento di natura non ricorrente, l'impresa valuti almeno:

- a) la propria capacità di eseguire e gestire l'investimento o l'attività di investimento;
- b) i rischi specificamente correlati all'investimento o all'attività di investimento e l'impatto dell'investimento o dell'attività di investimento sul profilo di rischio dell'impresa;
- c) la coerenza dell'investimento o dell'attività di investimento con l'interesse dei beneficiari e degli assicurati, le restrizioni della responsabilità fissate dall'impresa e una gestione efficiente del portafoglio;
- d) l'impatto dell'investimento o dell'attività di investimento in questione sulla qualità, sicurezza, liquidità, redditività e disponibilità dell'intero portafoglio.

1.55. In conformità dell'articolo 132 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa sia dotata di procedure che prevedono che, qualora detto investimento o attività di investimento comporti un rischio significativo o un cambiamento del profilo di rischio, la funzione di gestione dei rischi dell'impresa comunichi tale rischio o tale cambiamento del profilo di rischio all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa.

Orientamento 27 – Contratti unit-linked o index-linked

1.56. In conformità degli articoli 44 e 132 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che gli investimenti dei contratti dell'impresa unit-linked o index-linked siano selezionati nel migliore interesse dei contraenti e dei beneficiari, tenendo conto di ogni obiettivo politico dichiarato.

1.57. In conformità degli articoli 44 e 132 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che, nel caso dei contratti unit-linked, l'impresa tenga in considerazione e gestisca le restrizioni previste dai contratti unit-linked, in particolare le restrizioni di liquidità.

Orientamento 28 – Attività non ammesse alla negoziazione su un mercato finanziario regolamentato

- 1.58. In conformità degli articoli 44 e 132 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa predisponga, gestisca, monitori e controlli procedure relative agli investimenti non ammessi alla negoziazione su un mercato finanziario regolamentato o a prodotti complessi, di difficile valutazione.
- 1.59. In conformità degli articoli 44 e 132 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa tratti le attività ammesse alla negoziazione ma non negoziate o negoziate su base non regolare in maniera analoga alle attività non ammesse alla negoziazione su un mercato finanziario regolamentato.

Orientamento 29 – Derivati

- 1.60. In conformità degli articoli 44 e 132 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa, quando ricorre a strumenti derivati, attui le procedure in linea con la propria politica di gestione dei rischi di investimento, per monitorare l'andamento dei derivati in questione.
- 1.61. In conformità degli articoli 44 e 132 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa, quando ricorre a strumenti derivati per agevolare una gestione efficiente del portafoglio, dimostri in quale modo siano migliorate la qualità, sicurezza, liquidità o redditività del portafoglio senza significativo pregiudizio per nessuna di tali caratteristiche.
- 1.62. In conformità degli articoli 44 e 132 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa documenti la motivazione logica e dimostri l'effettivo trasferimento dei rischi ottenuto tramite il ricorso agli strumenti derivati, quando li utilizza per contribuire a ridurre i rischi o come tecnica di attenuazione del rischio.

Orientamento 30 – Cartolarizzazioni

- 1.63. In conformità degli articoli 44 e 132 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che, quando l'impresa investe in cartolarizzazioni, assicuri che i propri interessi e quelli del soggetto erogatore o promotore negli strumenti cartolari siano ben compresi e allineati.

Capitolo V: Requisiti dei fondi propri e sistema di governance

Orientamento 31 – Politica di gestione del capitale

- 1.64. In conformità degli articoli 41 e 93 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa elabori una politica di gestione del capitale che comprenda:

- a) una descrizione della procedura volta a garantire che gli elementi dei fondi propri, sia al momento dell'emissione sia successivamente, soddisfino i requisiti del regime di capitale e di distribuzione applicabile e siano classificati correttamente, ove così richiesto dal regime applicabile;
- b) una descrizione della procedura volta a monitorare l'emissione degli elementi dei fondi propri, secondo il piano di gestione del capitale a medio termine;
- c) una descrizione della procedura volta a garantire che i termini e le condizioni di ciascun elemento dei fondi propri siano chiari e inequivocabili per quanto riguarda i criteri del regime di capitale applicabile;
- d) una descrizione delle procedure volte a:
 - i. garantire che qualsiasi politica o dichiarazione concernente i dividendi spettanti alle azioni ordinarie sia tenuta in considerazione sotto il profilo della posizione del capitale; e
 - ii. individuare e documentare le situazioni nelle quali si prevede il rinvio o l'annullamento di distribuzioni a carico di un elemento dei fondi propri.

Orientamento 32 – Piano di gestione del capitale a medio termine

1.65. In conformità degli articoli 41 e 93 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa predisponga un piano di gestione del capitale a medio termine che sarà sottoposto a monitoraggio da parte dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa e che tenga conto almeno:

- a) di qualsiasi emissione di capitale programmata;
- b) della scadenza, incluse sia la scadenza contrattuale sia qualsiasi altra opportunità precedente di rimborso o riscatto degli elementi dei fondi propri dell'impresa;
- c) degli effetti che qualsiasi emissione, riscatto o rimborso oppure altre modifiche della valutazione di un elemento dei fondi propri producono sull'applicazione di eventuali limiti previsti dal regime di capitale applicabile;
- d) l'applicazione della politica di distribuzione.

1.66. In conformità degli articoli 41 e 93 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa tenga conto, nel piano di gestione del capitale, delle risultanze del sistema di gestione dei rischi e della valutazione prospettica dei rischi propri (sulla base dei principi ORSA).

Capitolo VI: Controllo interno

Orientamento 33 – Cultura del controllo interno

1.67. In conformità dell'articolo 46 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa promuova l'importanza di compiere idonei controlli interni assicurando che tutti i dipendenti siano

consapevoli del proprio ruolo all'interno del sistema di controllo interno. Le attività di controllo dovrebbero essere proporzionate ai rischi derivanti dalle attività e dai processi soggetti al controllo.

1.68. In conformità dell'articolo 246 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'entità responsabile garantisca un'applicazione coerente dei sistemi di controllo interno in tutto il gruppo.

Orientamento 34 – Monitoraggio e segnalazione

1.69. In conformità dell'articolo 46 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa disponga che i meccanismi di monitoraggio e segnalazione del sistema di controllo interno forniscano all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza le informazioni rilevanti per i processi decisionali.

Capitolo VII: Funzione di audit interno

Orientamento 35 – Indipendenza

1.70. In conformità dell'articolo 47 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa preveda che, durante l'esecuzione di un audit nonché in sede di valutazione e segnalazione delle relative risultanze, la funzione di audit interno dell'impresa non sia influenzata dall'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza in maniera tale da compromettere la sua indipendenza e imparzialità.

Orientamento 36 – Politica di audit interno

1.71. In conformità degli articoli 41 e 47 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa abbia una politica di audit interno che comprenda almeno le seguenti aree:

- a) i termini e le condizioni alle quali la funzione di audit interno può essere chiamata a esprimere un parere o a fornire assistenza o a svolgere altri compiti speciali;
- b) se del caso, le norme interne sulle procedure che la persona responsabile della funzione di audit interno è necessario segua prima di informare l'autorità di vigilanza;
- c) se del caso, i criteri di rotazione degli incarichi assegnati al personale.

1.72. In conformità degli articoli 41 e 246 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'entità responsabile faccia sì che la politica di audit a livello di gruppo descriva come la funzione di audit interno:

- a) coordina le attività di audit interno in tutto il gruppo;
- b) garantisce la conformità ai requisiti di audit interno a livello di gruppo.

Orientamento 37 – Compiti della funzione di audit interno

- 1.73. In conformità dell'articolo 47 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa imponga che la funzione di audit interno quanto meno:
- a) stabilisca, applichi e mantenga un piano di audit che indichi i compiti di audit da svolgere negli anni successivi, tenuto conto di tutte le attività e del sistema di governance globale dell'impresa;
 - b) adotti un'impostazione basata sul rischio nel fissare le proprie priorità;
 - c) trasmetta il piano di audit all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa;
 - d) prepari una relazione di audit interno per l'OADV sulla base dei risultati del lavoro compiuto ai sensi della lettera a) comprendente le risultanze e le raccomandazioni, compreso il periodo di tempo previsto per porre rimedio alle carenze riscontrate e le persone responsabili al riguardo nonché informazioni sulla realizzazione delle raccomandazioni di audit;
 - e) sottoponga la relazione di audit interno all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza almeno una volta l'anno;
 - f) verifichi la conformità alle decisioni adottate dall'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza sulla base delle raccomandazioni di cui alla lettera d).
- 1.74. In conformità dell'articolo 47 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che, ove necessario, l'impresa preveda che la funzione di audit interno possa compiere audit non previsti dal relativo piano.

Capitolo VIII: Funzione attuariale

Orientamento 38 – Compiti della funzione attuariale

- 1.75. In conformità dell'articolo 48 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa adotti misure idonee ad affrontare i potenziali conflitti di interesse, qualora decida di affidare compiti o attività ulteriori ai compiti e alle attività della funzione attuariale.
- 1.76. In conformità dell'articolo 246 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'entità responsabile richieda alla funzione attuariale di formulare un parere sulla politica di riassicurazione e sul programma di riassicurazione del gruppo nel suo complesso.

Orientamento 39 – Coordinamento del calcolo delle riserve tecniche

- 1.77. In conformità dell'articolo 48 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa richieda alla funzione attuariale di individuare qualsiasi difformità rispetto ai requisiti previsti dagli articoli da 76 all'articolo 85 della direttiva solvibilità II per il calcolo delle riserve tecniche e, ove del caso, proponga correzioni.

1.78. In conformità dell'articolo 48 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa richieda alla funzione attuariale di spiegare eventuali effetti rilevanti, nei periodi compresi tra le date di valutazione, delle modifiche nei dati, nelle metodologie o nei criteri sull'importo delle riserve tecniche, se già calcolato sulla base della direttiva solvibilità II.

Orientamento 40 – Qualità dei dati

1.79. In conformità dell'articolo 48 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa richieda alla funzione attuariale di valutare la coerenza dei dati interni ed esterni utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche con gli standard di qualità dei dati previsti dalla direttiva solvibilità II. Ove opportuno, la funzione attuariale formula raccomandazioni sulle procedure interne per migliorare la qualità dei dati, al fine di assicurare che l'impresa sia in grado di soddisfare i relativi requisiti della direttiva solvibilità II quando la stessa sarà attuata.

Orientamento 41 – Politica di sottoscrizione e accordi di riassicurazione

1.80. In conformità dell'articolo 48 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa richieda alla funzione attuariale, quando esprime un'opinione sulla politica di sottoscrizione e sugli accordi di riassicurazione, di tenere in considerazione le interrelazioni tra di esse e le riserve tecniche.

Orientamento 42 – La funzione attuariale di un'impresa con un modello interno in fase di richiesta preliminare

1.81. In conformità dell'articolo 48 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che, durante la procedura preliminare, l'impresa richieda alla funzione attuariale di contribuire a specificare i rischi nel loro dominio di competenza coperti dal modello interno. La funzione attuariale dovrebbe inoltre contribuire alle modalità di determinazione delle correlazioni tra questi rischi e quelle tra questi rischi e altri rischi. Questo contributo si fonda su un'analisi tecnica e dovrebbe riflettere le esperienze e competenze tecniche della funzione.

Orientamento 43 – Segnalazioni attuariali all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza

1.82. In conformità dell'articolo 48 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa richieda alla funzione attuariale di preparare almeno una volta l'anno una relazione scritta da sottoporre all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza. La reportistica dovrebbe documentare tutti i compiti rilevanti svolti dalle funzioni attuariali e i relativi risultati nonché individuare chiaramente eventuali carenze e formulare raccomandazioni su come porvi rimedio.

Capitolo IX: Esternalizzazione

Orientamento 44 – Funzioni e attività operative essenziali o importanti

1.83. In conformità dell'articolo 49 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa accerti e documenti se la funzione o attività esternalizzata è una funzione o attività essenziale o importante, valutando se essa sia indispensabile per la propria operatività, nel senso che, senza tale funzione o attività, l'impresa non sarebbe in grado di fornire i propri servizi agli assicurati.

Orientamento 45 – Sottoscrizione

1.84. In conformità dell'articolo 49 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che, quando a un intermediario assicurativo non dipendente di un'impresa di assicurazioni viene attribuita l'autorità di sottoscrivere affari o regolare sinistri in nome e per conto dell'impresa di assicurazioni, quest'ultima garantisca che all'attività di tale intermediario si applicano i requisiti di esternalizzazione.

Orientamento 46 – Esternalizzazione all'interno del gruppo

1.85. In conformità dell'articolo 49 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che, quando funzioni fondamentali vengono esternalizzate all'interno del gruppo, l'entità responsabile documenti quali funzioni sono attribuite a quale entità giuridica e assicuri che l'adempimento delle funzioni fondamentali a livello di impresa non venga compromesso da tali accordi.

Orientamento 47 – Politica scritta di esternalizzazione

1.86. In conformità dell'articolo 49 e dell'articolo 41 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa che esternalizza o prende in considerazione tale possibilità includa nella propria politica l'impostazione e i processi di esternalizzazione, dalla decorrenza fino alla scadenza del contratto. Ciò comprende in particolare:

- a) i criteri seguiti per determinare se una funzione o attività sono essenziali o importanti;
- b) le modalità di selezione di un fornitore di servizi di qualità adeguata e le modalità e la frequenza di valutazione delle relative prestazioni e risultati;
- c) i particolari da inserire nell'accordo scritto con il fornitore di servizi;
- d) i piani di emergenza dell'impresa, incluse le strategie di uscita relative a funzioni o attività essenziali o importanti.

Sezione III: Requisiti specifici per la governance del gruppo

Orientamento 48 – Entità responsabile

1.87. In conformità dell'articolo 246 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'impresa madre di assicurazione o riassicurazione o la società di partecipazione assicurativa individuino l'entità responsabile e la segnalino all'autorità di vigilanza del gruppo.

Orientamento 49 – Responsabilità di fissare i requisiti per la governance interna

1.88. In conformità dell'articolo 246 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'entità responsabile fissi idonei requisiti per la governance interna per l'intero gruppo, che siano adeguati alla struttura, alle attività e ai rischi del gruppo e delle entità partecipate e controllate, e valuti quali siano la struttura e l'organizzazione adeguate per la gestione dei rischi a livello di gruppo attraverso una precisa attribuzione delle responsabilità tra tutte le entità del gruppo.

1.89. In conformità dell'articolo 246 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'entità responsabile non pregiudichi le responsabilità dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di ciascuna entità del gruppo quando stabilisce il proprio sistema di governance.

Orientamento 50 – Sistema di governance a livello di gruppo

1.90. In conformità dell'articolo 246 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'entità responsabile:

- a) disponga di strumenti, procedure e linee di responsabilità e rendicontazione idonei ed efficaci, tali da consentirle di sorvegliare e guidare il funzionamento dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno a livello individuale;
- b) disponga di linee di segnalazione all'interno del gruppo e di sistemi efficaci per assicurare il flusso di informazioni nel gruppo sia bottom-up che top-down;
- c) documenti e informi tutte le entità del gruppo riguardo agli strumenti utilizzati per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare tutti i rischi ai quali il gruppo è esposto;
- d) tenga conto degli interessi di tutte le entità appartenenti al gruppo e del modo in cui detti interessi contribuiscono all'obiettivo comune del gruppo nel suo complesso sul lungo periodo.

Orientamento 51 – Rischi con impatto significativo a livello di gruppo

1.91. In conformità dell'articolo 246 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'entità responsabile tenga conto, nel proprio sistema di gestione dei rischi, dei rischi a livello sia individuale sia di gruppo e delle relative interdipendenze, in particolare:

- a) rischio di reputazione e rischi derivanti da operazioni intragrupo e concentrazioni di rischi, compreso il rischio di contagio, a livello di gruppo;
- b) interdipendenze tra rischi derivanti dallo svolgimento delle attività attraverso entità differenti e in giurisdizioni differenti;
- c) rischi derivanti da entità di paesi terzi;
- d) rischi derivanti da entità non regolamentate;
- e) rischi derivanti da altre entità regolamentate.

Orientamento 52 – Gestione del rischio di gruppo

- 1.92. In conformità dell'articolo 246 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'entità responsabile appoggi, nella sua gestione dei rischi a livello di gruppo, i processi e le procedure adatti a individuare, misurare, gestire, monitorare e segnalare i rischi ai quali il gruppo e ogni singola entità sono o potrebbero essere esposti.
- 1.93. In conformità dell'articolo 246 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che l'entità responsabile faccia sì che la struttura e l'organizzazione della gestione dei rischi del gruppo non compromettano la capacità giuridica dell'impresa di adempiere i propri obblighi di legge, regolamentari e contrattuali.

Norme sulla conformità e sulla segnalazione

- 1.94. Il presente documento contiene orientamenti emessi ai sensi dell'articolo 16 del regolamento EIOPA. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.
- 1.95. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero inserirli nel loro quadro regolamentare o di vigilanza in modo idoneo.
- 1.96. Le autorità competenti confermeranno all'EIOPA se sono conformi o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, specificando i motivi dell'eventuale non conformità, entro due mesi dalla pubblicazione.
- 1.97. Le autorità competenti che non invieranno risposta entro la scadenza indicata saranno considerate non conformi alle norme sulla segnalazione.

Disposizioni finali sulla revisione

- 1.98. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell'EIOPA.